

PROVINCIA DELL'AQUILA
Settore Sviluppo Economico e Promozione Culturale
Servizio Trasporti

Legge 8 Agosto 1991 n° 264

**REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO
DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE
ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 49 del 29 settembre 2008

L'Aquila, li 29/09/2008

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

Articolo 1. Attribuzioni della Provincia.

- 1. In forza delle attribuzioni conferite dall'art. 105, comma 3, lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la Provincia esercita le funzioni amministrative concernenti la gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza e il rilascio degli attestati di idoneità professionale.*
- 2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono svolte secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 della legge n. 264 del 1991, così come modificato dal decreto legislativo n. 112 del 1998.*

Articolo 2. Commissione di esame.

- 1. La Provincia rilascia gli attestati di idoneità professionale previo superamento di un esame di idoneità svolto innanzi ad una apposita commissione provinciale istituita con decreto del Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente del Settore preposto e composta da esperti nelle materie di esame.*
- 2. Compongono la commissione d'esame di cui al comma 1:*
 - a - il componente dirigente della Provincia, con funzioni di presidente, o il responsabile del servizio delegato dal dirigente;*
 - b - il direttore dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione, o un suo delegato, quale esperto in disciplina della circolazione stradale;*
 - c - un esperto, designato dal Direttore Generale della Provincia, in disciplina dell'autotrasporto;*
 - d - un esperto, designato come sopra, in disciplina della navigazione e legislazione complementare;*
 - e - un esperto, designato come sopra, in disciplina del pubblico registro automobilistico;*
 - f - un esperto, designato come sopra, in disciplina tributaria afferente al settore della consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;*
 - g - due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale secondo l'elenco istituito presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e statistici, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.05.2003, da queste designati.*
Funge da Segretario un dipendente del Settore preposto di categoria non inferiore alla D1.

La commissione dura in carica tre anni e per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

- 3. La commissione è convocata dal presidente della stessa. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti.*
- 4. La commissione delibera a maggioranza dei propri componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.*
- 5. Ai componenti della commissione è attribuito il compenso previsto dall'art. 12 del vigente Regolamento dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 29 del 20/03/2008.*

6. *Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del competente ufficio della Provincia designato, unitamente ad un supplente, dal dirigente dell'Ufficio stesso.*
7. *La commissione procede a:*
 - a) *predisporre l'elenco dei quesiti a risposta multipla predeterminata dai quali sono sorteggiati quelli relativi a ciascuna prova d'esame;*
 - b) *valutare la regolarità delle domande di ammissione agli esami di idoneità;*
 - c) *fissare il calendario delle sedute d'esame relative a ciascuna sessione, una volta spirato il termine di presentazione delle domande di ammissione stabilito ai sensi dell'art. 3;*
 - d) *comunicare agli interessati la data di svolgimento della prova d'esame;*
 - e) *espletare gli esami ed a predisporre l'elenco dei risultati;*
 - f) *trasmettere al competente Ufficio della Provincia il verbale relativo a ciascuna seduta d'esame.*

Articolo 3. Sessioni di esame.

1. *Le prove d'esame si svolgono in un'unica sessione annuale indetta con apposito bando predisposto dal competente Ufficio della Provincia.*
2. *Nel bando sono indicate le modalità ed i termini entro i quali presentare la domanda di ammissione all'esame e la sede di svolgimento.*

Articolo 4. Programma di esame.

1. *L'esame di idoneità consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti sulle materie previste dall'art. 5, comma 3, della legge n. 264 del 1991, ed il cui dettato è contenuto nell'allegato B.*
2. *L'elenco di cui all'art. 2, comma 7, lett. a), è costituito da almeno 100 quesiti per ciascuna materia d'esame. Per ciascun quesito sono previste non meno di tre risposte. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte predeterminate deve essere messo a disposizione degli interessati, a cura della segreteria della commissione, almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. La consultazione dell'elenco è gratuita. I costi delle riproduzioni fotostatiche sono a carico dell'interessato.*

***PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI
IDONEITÀ***

Articolo 5. Domanda di ammissione all'esame.

1. *Per partecipare agli esami, l'interessato rivolge alla Commissione domanda in bollo, compilata secondo lo schema allegato al Bando e debitamente sottoscritta, nella quale dichiara i propri dati anagrafici, il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 e l'indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate tutte le comunicazioni relative alle prove d'esame.*
2. *La partecipazione all'esame è subordinata al versamento della somma pari a € 51,65, dovuta a titolo di diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo del conto corrente postale intestato alla Provincia.*
3. *La domanda, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità dell'interessato e all'attestazione di versamento di cui al comma 2, è trasmessa alla Commissione secondo le modalità stabilite dal Bando.*
4. *Non si tiene conto delle domande inviate oltre i termini previsti dal Bando e prive di sottoscrizione.*

Articolo 6. Requisiti di ammissione all'esame.

1. *Sono ammessi a partecipare all'esame di idoneità coloro i quali:*
 - a - abbiano raggiunto la maggiore età;*
 - b - abbiano conseguito un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato;*
 - c - siano cittadini italiani o cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea ma stabiliti in Italia;*
 - d - [abrogato]*
 - e - non abbiano riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;*
 - f - non siano stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;*
 - g - non siano stati interdetti o inabilitati;*
 - h - non abbiano già sostenuto un esame con esito negativo nei dodici mesi precedenti.*
2. *Sono esenti dall'obbligo di produrre il diploma:*
 - i soggetti già titolari di licenza di PS che abbiano maturato al 5.9.1991 meno di cinque anni ma più di tre di effettivo esercizio dell'attività, purché presentino un attestato di partecipazione ad un corso di formazione professionale e che:*
 - subentrano nell'esercizio dell'attività di consulenza a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale ovvero del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale;*

- sono soci o familiari del titolare dell'impresa di consulenza che dimostrano, a mezzo di qualsiasi atto certo o documento probante (ad es. libri paga, attestazioni di versamento di contributi previdenziali, atti notori, ecc.) di aver collaborato con il titolare stesso nella conduzione dell'attività di consulenza automobilistica anteriormente al 5.9.1991;

- i soggetti, già titolari di licenza di PS, che alla data del 5.9.1991 non abbiano maturato almeno tre anni di effettivo esercizio dell'attività, purché attestino di aver frequentato un corso di formazione professionale.

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI

Articolo 7. Convocazione per le sedute d'esame.

1. *Agli ammessi alla prova d'esame viene data comunicazione, a cura del Presidente della Commissione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno 20 giorni prima della prova d'esame; nella comunicazione è indicato il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'esame.*
2. *Agli esclusi dalla prova d'esame viene data comunicazione motivata secondo le modalità previste dal comma 1.*
3. *La mancata presentazione alla prova d'esame è considerata rinuncia alla prova stessa. In tal caso, il versamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 2, non è rimborsabile.*
4. *Qualora l'assenza sia dovuta a causa di forza maggiore attestata con valida documentazione, da far pervenire alla segreteria della Commissione nel termine perentorio di giorni quindici successivi alla data d'esame, a richiesta dell'interessato il versamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 5, comma 2, può essere utilmente imputato a successiva prova d'esame da effettuarsi nell'ambito della medesima sessione, ovvero da effettuarsi nella prima seduta della sessione successiva. In tal caso, è fatta salva la domanda di ammissione già presentata.*
5. *Il candidato che in sede di esame non consegua l'idoneità, può riproporre la domanda di ammissione a nuova prova d'esame in una delle sessioni successive, secondo quanto disposto dall'art. 5.*

Articolo 8. Prova d'esame.

1. *Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli interessati devono presentarsi muniti di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.*
2. *A ciascun candidato viene consegnata una scheda, predisposta dalla Commissione, contenente cinque quesiti per ciascuna delle cinque materie d'esame, per un totale di venticinque quesiti.*
3. *La prova d'esame ha la durata di due ore e si intende superata dai candidati che abbiano risposto correttamente ad almeno quattro quesiti per ogni disciplina oggetto d'esame.*
4. *I risultati della prova saranno affissi all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicati sul sito internet: www.provincia.laquila.it.*
5. *La Commissione redige un verbale delle prove d'esame, sottoscritto da tutti i membri e dal Segretario. Copia del verbale viene trasmessa al competente Ufficio della Provincia al fine degli adempimenti di cui al successivo articolo 9.*

***RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI
IDONEITÀ PROFESSIONALE***

Articolo 9. Attestati di idoneità professionale..

- 1. L'attestato di idoneità professionale, è rilasciato, secondo il facsimile di cui all'allegato C, sulla base delle risultanze del verbale di cui all'art. 8, comma 5, dal Dirigente del competente Ufficio della Provincia, previa verifica da parte dell'ufficio dei requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento. Si provvede altresì a rilasciarne certificato in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione e deterioramento dell'originale.*
- 2. L'attestato di idoneità è rilasciato previo assolvimento dell'imposta di bollo.*
- 3. In caso di richiesta di certificato per smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale, l'interessato allega alla richiesta in bollo l'attestazione di resa denuncia rilasciata dalla competente autorità di polizia.*
- 4. In caso di richiesta di certificato per deterioramento, l'interessato allega alla richiesta in bollo l'originale deteriorato ed assolve l'imposta di bollo per il certificato.*

Articolo 10. Attestati in esenzione d'esame.

[abrogato]

Articolo 11. Elenco dei titolari di attestato di idoneità.

- 1. La Provincia cura la tenuta di un elenco pubblico dei soggetti titolari degli attestati di idoneità professionale di cui agli artt. 9 e 10, con indicazione degli Studi di consulenza presso i quali eventualmente gli stessi operano.*

***ULTERIORI DISPOSIZIONI.
RAPPORTI PROVINCIA E
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
DELLA CONSULENZA
AUTOMOBILISTICA***

Articolo 12. Istituzione dell'osservatorio.

- 1 Allo scopo di provvedere al monitoraggio del settore è istituito, presso il Servizio competente in materia di trasporti, l'Osservatorio sull'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.*

Articolo 13. Commissione Permanente.

- 1 Alla finalità di cui all'articolo precedente provvede una Commissione Permanente Provincia – Associazioni alla quale sono altresì attribuiti compiti propositivi in materia regolamentare, in materia di esami per il conseguimento dell'idoneità professionale ed in materia di corsi di aggiornamento. Allo scopo la Commissione provvederà:
 - a) a valutare gli adeguamenti da apportare, al presente Regolamento ed a quello approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 14.06.2001, a seguito degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo precedente o alla luce della nuova normativa che dovesse essere emanata in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;*
 - b) a contribuire a tenere aggiornati gli elenchi dei quesiti;*
 - c) a proporre materie e modalità dei corsi di aggiornamento professionale.**
- 2 La Commissione è nominata con provvedimento del Direttore Generale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Dirigente del Settore preposto, che la presiede, o provvede a delegare il Responsabile del Servizio Trasporti, ed è composta dai funzionari disponibili della Struttura provinciale competente in materia di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e da due rappresentanti per ogni Associazioni di Categoria con i requisiti indicati all'art. 2, comma 2, lett. g)
Funge da Segretario un dipendente del Settore preposto di categoria non inferiore alla DI.*
- 3 La Commissione dura in carica cinque anni e dovrà essere convocata almeno due volte l'anno o su richiesta motivata di uno dei componenti.*
- 4 Sempre su richiesta di uno dei componenti, la Commissione può inoltre ottenere dalla Provincia informazioni sulla situazione autorizzativa, sulle nuove autorizzazioni rilasciate o durante l'iter di rilascio e può esaminare a posteriori ed esprimere pareri non vincolanti sulle circostanze autorizzative e sanzionatorie, ancora su richiesta, purché motivata, di uno dei componenti.*
- 5 La partecipazione alla Commissione avverrà a titolo totalmente gratuito.*

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.

Articolo 14. Programmazione e gestione di corsi.

1 La Provincia, in collaborazione con le Associazioni di categoria componenti la commissione dell'articolo precedente, programma e coordina corsi di formazione professionale al fine di promuovere l'accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o il suo aggiornamento. Le relative spese di organizzazione e gestione dei corsi faranno esclusivamente carico alle organizzazioni di categoria ed ai frequentatori dei corsi stessi.

ALLEGATI

***COMPITI E ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE DI CONSULENZA
PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO.***

1. *Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni e integrazioni.*
2. *Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all’esercizio dell’attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni.*
3. *Consulenza, assistenza e adempimenti relativi a istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.*
4. *Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, secondo le voci di cui all’allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico, e successive modificazioni e integrazioni.*
5. *Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversione di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.*
6. *Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.*

A) La circolazione stradale.

- *Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità.*
- *Nozione di veicolo.*
- *Classificazione e caratteristiche dei veicoli.*
- *Masse e sagome limiti.*
- *Traino di veicoli.*
- *Norme costruttive e di equipaggiamento.*
- *Accertamenti tecnici per la circolazione.*
- *Destinazione ed uso dei veicoli.*
- *Documenti di circolazione ed immatricolazione.*
- *Estratto dei documenti di circolazione e di guida.*
- *Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici.*
- *Guida dei veicoli.*
- *Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.*
- *Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.*

B) Il trasporto di merci.

- *Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi.*
- *Comitati dell'Albo e loro attribuzioni.*
- *Iscrizioni nell'Albo, requisiti e condizioni.*
- *Iscrizioni delle imprese estere.*
- *Fusioni e trasformazioni.*
- *Abilitazioni per trasporti speciali.*
- *Variazioni dell'Albo.*
- *Sospensioni dall'Albo.*
- *Cancellazione dall'Albo.*
- *Sanzioni disciplinari.*
- *Effetti delle condanne penali.*
- *Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi.*
- *Omissione di comunicazioni all'Albo.*
- *Autorizzazioni.*
- *Tariffe a forcilla per i trasporti di merci.*
- *Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi.*
- *Trasporto merci in conto proprio.*
- *Licenze.*
- *Commissione per le licenze, esame e parere.*
- *Elencazione delle cose trasportabili.*
- *Revoca delle licenze.*
- *Ricorsi.*
- *Servizi di piazza e di noleggio.*
- *Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci.*
- *Trasporti internazionali.*

C) Navigazione.


- *Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale.*
- *Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa.*
- *Navi e galleggianti.*
- *Unità da diporto.*
- *Costruzione delle imbarcazioni da diporto.*
- *Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi.*
- *Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto.*
- *Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze.*
- *Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi.*
- *Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori.*
- *Competenze del RINA.*
- *Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri.*
- *Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti.*
- *Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione.*
- *Noleggìo e locazione.*
- *Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori.*
- *Regime fiscale ed assicurativo.*
- *Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni.*
- *Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi.*
- *Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori.*
- *Validità e revisione delle patenti nautiche.*
- *Norme per l'esercizio dello sci nautico.*

D) Il PRA.

- *Legge del PRA.*
- *Legge istitutiva IET.*
- *Compilazione delle note.*
- *Iscrizioni.*
- *Trascrizioni.*
- *Annotazioni.*
- *Cancellazioni.*

E) Il regime tributario.

- *Le imposte dirette ed indirette in generale.*
- *L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo.*
- *Fatturazione delle operazioni.*
- *Fatturazione delle prestazioni professionali.*
- *Ricevuta fiscale: forma e contenuti.*
- *Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie.*
- *Registri contabilità IVA.*
- *Dichiarazione annuale IVA.*
- *Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'IVA.*
- *Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli.*



PROVINCIA DELL'AQUILA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO
E PROMOZIONE CULTURALE
SERVIZIO TRASPORTI

ATTESTATO

**DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

N. _____

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto", e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 105, comma 3, lett. g) del D. Lgs 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n. 59";

Visto il "Regolamento per il conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza", approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 28 aprile 2004 e s.m.i.;

Visto l'esito positivo dell'esame di idoneità, sostenuto in data _____,

ATTESTA

Che il/la Sig./Sig.ra _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____ Via _____

è professionalmente idoneo/a all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi e per gli effetti della legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni.

L'Aquila, addì

Il Dirigente

INDICE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	2
Articolo 1. Attribuzioni della Provincia.	3
Articolo 2. Commissione di esame.....	3
Articolo 3. Sessioni di esame.	4
Articolo 4. Programma di esame.	4
PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITÀ.....	5
Articolo 5. Domanda di ammissione all’esame.....	6
Articolo 6. Requisiti di ammissione all’esame.....	6
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI.....	8
Articolo 7. Convocazione per le sedute d’esame.	9
Articolo 8. Prova d’esame.	9
RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	10
Articolo 9. Attestati di idoneità professionale.....	11
Articolo 10. Attestati in esenzione d’esame.	11
Articolo 11. Elenco dei titolari di attestato di idoneità.....	11
ULTERIORI DISPOSIZIONI. RAPPORTI PROVINCIA E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DELLA CONSULENZA AUTOMOBILISTICA	12
Articolo 12. Istituzione dell’osservatorio.....	13
Articolo 13. Commissione Permanente.....	13
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO.....	14
Articolo 14. Programmazione e gestione di corsi.	15
ALLEGATI	16
Allegato “A” Compiti e adempimenti dell’impresa di Consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. (Tabella A, art. 1 legge n. 264/1991)	17
Allegato “B” <i>Discipline d’esame. (Allegato 1 al D.M. 16.4.1996, n. 338)</i>	18
Allegato “C” – Attestato di idoneità professionale all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.....	20